



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Scuola secondaria di 1° grado Castrovillari



Indirizzo: Via Coscile, 28 -87012 Castrovillari (CS)

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it

E.mail: csmm303009@istruzione.it - PEC: csmm303009@pec.istruzione.it

Tel: 0981 21161 - Cod. mecc: CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781

All'albo pretorio online
Ad Amministrazione trasparente
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione (GLI) e del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 107/2015;

VISTO l'articolo 9 comma 8 del D.Lgs n. 66 del 2017;

VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994;

VISTO l'articolo 317 comma 2 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62;

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 prot.4274 di trasmissione delle Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, riportante il Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328;

VALUTATO il Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATI in particolare gli articoli 5, commi 3 e 4, e l'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92, con particolare riferimento all'articolo 15, commi 10 e 11;

VISTO il D.Lgs. 7 agosto 2019 n.96,

DECRETA

Articolo 1 - Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

E' costituito, ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del D.Lgs. n.66/2017, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano la Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari.

Il GLI è composto – in via ordinaria - da docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria ovvero dei Servizi Sociali. Il gruppo è presieduto dal Dirigente Scolastico ovvero da un suo Collaboratore e ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché nell'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Articolo 1.1 - Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un Collaboratore dello stesso.

Articolo 1.2 - Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei Servizi sociali e Sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi).
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

Articolo 2 - Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica, per la progettazione per l'inclusione scolastica dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità.

Articolo 2.1 - Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui il testo attualmente vigente del Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Consiglio di Classe - *“con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale”*;
- con la partecipazione *“delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe”*;
- *“con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare”* dell'Azienda Sanitaria;

- le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, in caso di assenza sostituito dal Coordinatore di classe e, in subordine, dal docente di sostegno della classe;
- la denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità dei partecipanti.

Articolo 2.2 - Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Il GLO è dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla sottoscrizione del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/2017 e D.Lgs. 96/2019, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa afferma che il PEI viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con sostegno. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "*in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona*". Inoltre "*è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni*". Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione. I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta all'Istituzione scolastica. E' compito del Dirigente scolastico emanare, con adeguata tempistica, la convocazione in forma di comunicazione affinché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Articolo 3 - Pubblicazione Atti

Il presente decreto viene reso noto tramite il sito internet istituzionale www.scuolamediacastrovillari.edu.it e pubblicato nelle sezioni Albo pretorio online e Amministrazione trasparente del sito stesso.

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Gianmarco D'AMBROSIO
 Documento con firma digitale SIDI apposta ai sensi del
 Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa